



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità – Dispositivo dirigenziale recante programmazione degli accasamenti in alcuni stabilimenti di tacchini posti nelle zone B di cui all'allegato B del DM 30 giugno 2023 delle regioni Lombardia e Veneto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2023 recante “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” ed in particolare l'articolo 3, comma 4;

Considerato che nel corso degli anni numerosi focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati confermati nelle regioni Veneto e Lombardia, in particolare nelle zone B caratterizzate da un elevato rischio di introduzione e maggior diffusione della malattia tenuto conto anche dell'elevata densità di stabilimenti avicoli;

Considerato che molti focolai si sono verificati in stabilimenti di tacchini, specie tra le più sensibili all'Influenza aviaria nonché principale diffusore della malattia negli stabilimenti avicoli circostanti;

Considerato che la programmazione degli accasamenti dei tacchini da carne nelle zone a rischio riducendo la concentrazione di animali sensibili nel periodo a rischio si è dimostrata essere una delle misure più efficaci nel limitare la diffusione della malattia tra gli allevamenti;

Visto il documento redatto dall'IZS delle Venezie recante la proposta di un "Piano strategico per la gestione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Italia" in seguito "Piano strategico";

VISTO il resoconto della riunione con le Associazioni di produttori della filiera avicola, le Regioni interessate, il MASAF e il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (in seguito CRNIA) presso l'IZS delle Venezie del 21 luglio 2025;

Vista la nota del MASAF prot. n. 384376 del 21 agosto 2025 con la quale, in merito al sostegno dei costi derivanti dalla riprogrammazione degli accasamenti delle specie avicole allevate nelle aree a rischio, si comunica la disponibilità del suddetto Dicastero a contribuire all'attuazione del Piano strategico nazionale per la gestione dell'Influenza aviaria;

Ritenuto pertanto necessario avviare la programmazione degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne nelle zone B di cui all'allegato B del DM 30 giugno 2023 delle regioni Veneto e Lombardia;

DISPONE

Articolo 1

(Programmazione degli accasamenti dei tacchini da carne in alcuni allevamenti posti nelle zone B di cui all'allegato B del DM 30 giugno 2023 delle regioni Veneto e Lombardia)

1. Le regioni Veneto e Lombardia, in accordo con le filiere avicole e le relative Associazioni di produttori e con il supporto del CRNIA presso l'IZS delle Venezie, programmano l'accasamento dei tacchini da carne in stabilimenti posti nelle zone B di cui all'allegato B del DM 30 giugno 2023 a forte rischio di diffusione del virus HPAI al fine di ridurre la presenza negli allevamenti di soggetti di oltre 8 settimane di età nel periodo a rischio compreso tra il 1 ottobre 2025 e il 31 gennaio 2026. Un'estensione del suddetto periodo in cui applicare il fermo produttivo dei tacchini da carne potrà essere previsto sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Le regioni Lombardia e Veneto individuano sulla base di criteri di rischio definiti dagli Osservatori epidemiologici regionali di ciascuna regione e con il supporto del CRN IA gli allevamenti in cui applicare il fermo produttivo nelle zone B di cui all'allegato B del DM 30 giugno 2023 tenendo in considerazione uno o più dei seguenti criteri:

- a) Allevamenti ubicati in aree umide con elevata presenza di anatidi;
- b) Stabilimenti sede di focolai di HPAI o posti in prossimità di essi nelle precedenti stagioni epidemiche o soggetti a depopolamento preventivo;
- c) Stabilimenti situati in distretti avicoli con aree densamente popolate;
- d) Distanza da allevamenti di tacchini o avicoli a lunga vita;
- e) Altri criteri ritenuti rilevanti per il rischio di diffusione secondaria del virus dell'influenza aviaria.

Articolo 2
(Sistemi di accasamento)

1. Ai fini di realizzare la programmazione degli accasamenti prevista all'articolo 1, comma 1 le regioni Veneto e Lombardia con il supporto del CRNIA dell'IZS delle Venezie, delle filiere avicole e delle relative Associazioni di categoria, si avvalgono di una o più delle seguenti modalità previste nel piano strategico per la gestione dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità allegato al presente dispositivo.

- a) Blocco di un ciclo di maschi per il periodo autunno/invernale in funzione del rischio;
- b) Accasamento delle femmine con 2 cicli anno in modo da avere un interciclo invernale sufficientemente ampio da riuscire a coprire l'intera stagione a rischio e non avere animali di sesso femminile in determinate microaree. Tale strategia può prevedere l'accasamento sfasato delle femmine rispetto ai maschi nel periodo invernale;
- c) Sostituzione o incentivazione dell'alternanza tra ciclo di maschi e di femmine al fine di aumentare l'interciclo di un mese rispetto alla normale programmazione dell'allevamento dei tacchini maschi;
- d) Altri sistemi ritenuti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 1 oltre a quelli previsti dal piano strategico.

Articolo 3
(Quantificazione dei danni indiretti)

1 Le regioni Veneto e Lombardia, sentite le Associazioni di produttori della filiera avicola e con il supporto del CRNIA, quantificano gli importi relativi al mancato reddito subito dai singoli operatori a seguito dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e li trasmettono al MASAF ai fini della predisposizione dell'apposito provvedimento per la corresponsione degli indennizzi spettanti agli allevatori a seguito del fermo produttivo conseguente alla programmazione degli accasamenti per la stagione autunno-invernale 2025/2026.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Roma, 18/09/2025

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Filippini